

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2227)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4077)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1962*

Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia ».